



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

Roma, data del protocollo

Spett. BETA SRL
PEC: beta_srl@arubapec.it

OGGETTO: Iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con Legge n. 229 del 2016 e successive integrazioni.

In relazione alla richiesta indicata in oggetto, si comunica che in data odierna si è proceduto all'iscrizione di codesto Operatore nell'Anagrafe antimafia degli esecutori con una validità temporale di 12 mesi a decorrere dalla data della presente comunicazione.

Tale iscrizione è stata disposta tenuto conto che codesto Operatore ha avanzato richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*White list*) e che tale richiesta è attualmente in istruttoria.

L'Operatore economico iscritto, qualora abbia interesse a permanere in Anagrafe, dovrà presentare direttamente l'istanza di rinnovo dell'iscrizione, almeno 30 giorni prima della scadenza, attraverso la piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafeesecutori.interno.gov.it/>

Si rammenta, altresì, l'obbligo, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, di comunicare a questa Struttura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali nel termine di 30 giorni a decorrere dall'adozione degli atti da cui risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. n.159/2011

p. IL DIRETTORE
Il Viceprefetto



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Cat.12.b.16/ANT AREA 1^

Caserta, data del protocollo

ALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'

"BETA S.R.L."

Via Galatina nr. 02

SAN MARCELLINO(CE)

(beta_srl@arubapec.it)

OGGETTO: "BETA S.R.L." - p.iva n. 04331580615, con sede in San Marcellino (CE).

Richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma n. 52 della legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 - White List Prefettura di Caserta, per le seguenti categorie:

- o noli a freddo di macchinari;
- o fornitura di ferro lavorato;
- o noli a caldo.

Con riferimento all'istanza in oggetto indicata si comunica che dall'istruttoria esperita secondo l'iter previsto dal DPCM 18 aprile 2013 concernente: "modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma n. 52 della legge 190/2012" **non sono emerse** le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art.67 né gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs 159/2011 a carico degli amministratori, sindaci, organi di controllo e degli altri soggetti di cui all'art.85.

In ragione di ciò si dispone l'iscrizione di codesta impresa negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, relativamente ai settori richiesti ed in oggetto specificati rientranti nelle categorie previste dall'art.1 c. 53 della Legge 190/2012 per le white list provinciali di questa Prefettura.

Ferma restando la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa, l'iscrizione nelle white list ha la durata di un anno ed è soggetta, a domanda, a rinnovo. A tal fine codesta impresa, non oltre un mese prima dalla scadenza, dovrà far pervenire allo scrivente istanza di rinnovo di detta iscrizione all'indirizzo protocollo.prefce@pec.interno.it utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito di questa Prefettura.

E' fatto obbligo, in ogni caso, all'interessato di segnalare, entro il termine perentorio di **trenta giorni** (decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che




Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

ha determinato la variazione) le modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'art.85 del "Codice antimafia". La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.86 comma 4 del D.Lgs 159/2011.

Si rammenta inoltre che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi, oltre che nei casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa è disposta anche quando l'interessato non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni sopra indicate.



IL DIRIGENTE DELL'AREA I
VICEPREFETTO
(Sottoscrivo)

AR